

Gara telematica sottosoglia comunitaria a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della "Fornitura e sviluppo di un Sistema di Enterprise Resource Planning (ERP) in Cloud"

Codice Identificativo di Gara (CIG): 771324317C

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Il presente documento è allegato ai contratti di appalto/concessioni relative ai servizi affidati a imprese esterne e ne costituisce parte integrante.

1. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

2. FINALITÀ

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs. 81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che *"si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."*

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs.81/2008):

- a) mera fornitura di materiali o attrezzature;
- b) servizi di natura intellettuale;
- c) lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

4. PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il processo di valutazione dei rischi di interferenza si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. Analisi delle attività oggetto dell'appalto

Definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratterizzano i lavori/servizi affidati alla Ditta appaltatrice o lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre di individuare i casi in cui si possano ragionevolmente ritenere nulli i rischi da interferenza individuati dalla Determinazione del 5 marzo 2008.

2. Valutazione delle interferenze

Ricognizione dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

3. Predisposizione del DUVRI

Nel documento unico di valutazione dei rischi di interferenza sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente nella sede oggetto d'appalto;
- attività svolte dall'appaltatore;
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività;
- misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

4. Attuazione del DUVRI

Attività di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed attività di coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione o riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera mediante riunioni e

sopralluoghi (compilazione del verbale di cooperazione e coordinamento, ai fini di individuare eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI).

5. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico che necessita di aggiornamento in caso di appalti e/o subappalti di lavori, forniture e servizi intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera, anche su proposta dell'Appaltatore.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)
- ✓ Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008: Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza e determinazione dei costi della sicurezza.
- ✓ Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi del 20 marzo 2008, GdL- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- ✓ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ✓ D. Lgs. 3 agosto n°106: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ✓ Legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (art.5 tessera di riconoscimento).

7. DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

RAGIONE SOCIALE	PUGLIA SVILUPPO
NATURA GIURIDICA	S.p.A.
DESCRIZIONE AZIENDA	Fornitura di servizi a sostegno dello sviluppo territoriale, nella creazione e consolidamento d'impresa, nell'assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione anche attraverso la gestione di fondi comunitari, nazionali e regionali.
C.F.:	01751950732
P.IVA:	01751950732
POSIZIONE INPS	0911877360
POSIZIONE INAIL	0841914492
SEDE LEGALE	Modugno (Bari) Via delle Dalie
TEL.	+39 080/5498811
SEDE OPERATIVA	Modugno (Bari) Via delle Dalie
TEL.	+39 080/5498811

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito e indirizzo
Datore di lavoro/Committente <small>(art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)</small>	Avv. Grazia D'Alonzo	Modugno (Bari) Via delle Dalie +39 080/5498811

Responsabile del S.P.P. (art. 32 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)	Arch. Marina Bellini	Modugno (Bari) Via delle Dalie +39 080/5498811
Medico Competente (art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)	Dott. Mauro Pesce	Via Campione, 54 70125 Bari

8. ANAGRAFICA DELLA AZIENDA APPALTATRICE

NATURA GIURIDICA	
P.IVA:	
POSIZIONE INPS:	
POSIZIONE INAIL:	
SEDE LEGALE:	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito e indirizzo
Legale Rappresentante (art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)		
Procuratore Speciale		
Dirigente Delegato del Datore di Lavoro) (art. 32 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)		
Responsabile del S.P.P. (art. 32 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)		
Medico Competente (art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)		

9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura di licenze per un Sistema di Enterprise Resource Planning (ERP) in Cloud e la necessaria customizzazione delle componenti.

La fornitura prevede una durata di 5 anni (dalla data di sottoscrizione del contratto), i primi 8 mesi di implementazione ed i successivi 52 di manutenzione secondo lo schema seguente:

WORK PACKAGE	DURATA
Project Management	Appalto
Sistema ERP	Mesi: 1-3
Customizzazione dei Workflow	Mesi: 4-6
Pre-esercizio dell'intera fornitura	Mesi: 7-8
Mantenimento in esercizio ed Evolutive	52 Mesi

Nel dettaglio le attività sono ampiamente descritte al paragrafo 4 del capitolato tecnico.

La seguente tabella mostra i possibili luoghi di svolgimento della fornitura:

Attività	Presso Puglia Sviluppo	Presso Fornitore
Fornitura di Licenze Software	X	
Servizi di Sviluppo, Avviamento e Dispiegamento	X	
Servizi di Manutenzione Applicativa Correttiva e Adeguativa		X
Servizi di Manutenzione Applicativa Evolutiva		X
Servizi di supporto nella gestione applicativa	X	X
Servizi di Formazione	X	
Servizi di Assistenza ed Help Desk		X

10.COORDINAMENTO DELLE FASI ATTUATIVE DEI SERVIZI IN APPALTO

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento delle attività affidate in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente le attività.

Si stabilisce infine che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 2009). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La tabella seguente riepiloga le principali fasi attuative del contratto con l'indicazione degli orari previsti, dei luoghi di lavoro interessati e del relativo periodo di esecuzione.

Descrizione Lavorazioni Interferenti

Fase lavorativa	Luoghi di lavoro interessati	Periodo	Prescrizioni
Fornitura di Licenze Software	uffici	1-3 mesi	Attenersi alle norme di sicurezza definite in fase di riunione e coordinamento

Servizi di Sviluppo, Avviamento e Dispiegamento	uffici	4-6 mesi	Attenersi alle norme di sicurezza definite in fase di riunione e coordinamento
Servizi di supporto nella gestione applicativa	uffici	Intera durata contrattuale	Attenersi alle norme di sicurezza definite in fase di riunione e coordinamento
Servizi di Formazione	uffici	15 giornate	Attenersi alle norme di sicurezza definite in fase di riunione e coordinamento

11. RISCHI DA INTERFERENZA

I rischi interferenti afferiscono, generalmente, a quattro differenti tipologie:

1. rischi specifici presenti nel luogo di lavoro ove è previsto che operino i lavoratori dell'appaltatore;
2. rischi immessi dall'appaltatore in relazione alle specifiche attività da svolgere;
3. rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dall'appalto stesso;
4. rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività della stazione appaltante e/o dell'appaltatore.

11.1 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Alcune delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto hanno luogo negli uffici di Puglia Sviluppo; per i rischi specifici della sede ove possono svolgersi le attività di cui al presente appalto, si rimanda al Documento di Valutazione dei rischi ed al piano di emergenza. Durante l'esecuzione della fornitura dovrà essere prevista una riunione tra il referente dell'appaltatore ed il Referente della stazione appaltante, per valutare le misure di cooperazione e coordinamento già adottate e l'eventuale adozione di ulteriori misure.

11.2 RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'attività oggetto dell'appalto non introduce rischi specifici di particolare entità. tali rischi sono oggetto di valutazione da parte dell'appaltatore e sono riportati nel Documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore stesso, a cui si rimanda.

Le attività previste dall'appalto in argomento sono sostanzialmente analoghe alle attività già presenti nell'ambiente di lavoro di Puglia Sviluppo. Tuttavia in considerazione dell'estesa durata contrattuale, della contemporaneità delle attività e dell'utilizzo di apparecchiature con collegamenti alla rete elettrica, si ritiene esistano delle possibili interferenze, come di seguito individuate, per le quali si quantificano i costi della sicurezza.

11.3 RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

Attività/fase operativa	Aree interessate dalle attività	Rischi specifici da interferenze	Misure da adottare da parte dell'impresa appaltatrice
Installazione, configurazione e manutenzione ERP	Uffici	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione emergenze; - Rischi da scivolamento durante le attività di pulizie; - Urto, inciampo (attrezzature, materiali, etc.) nel caso di attività di facchinaggio o manutenzione; - Rischio elettrico dovuto all'utilizzo di strumentazione ed utensili o durante servizi di manutenzione. 	<p>Riunione di coordinamento e sopralluogo congiunto con il committente per la cooperazione e coordinamento (gestione emergenze, modalità di comunicazione interne e esterne, luoghi di lavoro, etc.)</p> <p>Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore della società che opera all'interno della struttura deve prendere visione dei luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi antincendio (i percorsi d'esodo sono indicati nelle planimetrie d'esodo affisse nei corridoi di piano).</p>

			<p>Le attività lavorative che prevedono l'eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente, dovranno essere eseguite secondo opportune procedure individuate nel DVR della Ditta e verificandone la rispondenza alla vigente normativa di sicurezza.</p> <p>Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature conformi alla normativa vigente di sicurezza.</p> <p>Utilizzare per il servizio esclusivamente i locali messi a disposizione dal committente e non accedere in altri ambienti di lavoro e locali tecnici.</p> <p>Comunicare ai responsabili/referente del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale, impiantistico, etc. riscontrate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.</p>
--	--	--	---

11.4 RISCHI DA ESECUZIONI OPERATIVE PARTICOLARI

L'esecuzione dell'appalto non prevede particolari modalità di esecuzione della fornitura.

12.STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal DUVRI per tutta la durata dell'appalto.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'Appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica).

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Costi per rischi di natura interferenziale

I costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati, sono riportati nella tabella sottostante e comprendono:

- ✓ misure di coordinamento,
- ✓ misure di protezione collettiva.

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE PREVISTI PER IL PERIODO CONTRATTUALE:

In base ad analisi di prezzi di mercato, i costi da interferenze sono stati quantificati per un importo complessivo per tutte le sedi oggetto di intervento e per coprire tutte le esigenze di cautela e sicurezza, pari a € 4.400,00 oltre IVA, non assoggettabile a ribasso.

L'appaltatore può presentare alla stazione appaltante proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta, per l'appaltatore resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'appaltatore stesso.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati stimati a monte dalla stazione appaltante.

13. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

È relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall'impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, specifico per il singolo appalto.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento in dette dal Committente.

Per il Committente

Data

Per l'Appaltatore

Data